

SEMINARIO PER GIOVANI GIURISTI
“Ruolo e funzione sociale delle professioni giuridiche”
Sabato 27 Giugno 2009
CENTRO “LA PACE”

LA MIA ESPERIENZA DI PUBBLICO MINISTERO

Fin dai primi anni dell’università avevo nel cuore il desiderio di diventare un magistrato.

Questo perché mi sembrava che da magistrato avrei potuto finalmente mettere insieme le mie due grandi passioni: lo studio del diritto e il rapporto con l’altro.

In realtà, studiando giurisprudenza, esame dopo esame, mi rendevo sempre più conto di come norme giuridiche e rapporti umani fossero reciprocamente interdipendenti.

Approfondendo gli studi giuridici, con lo sguardo sempre attento alle concrete dinamiche sociali, mi rendevo conto che, alla fine, le norme giuridiche sono scatole vuote che si riempiono di contenuto, proprio in funzione degli assetti che si intendono dare alle relazioni, assetti, che, evidentemente, non possono prescindere da quelli che sono i valori fondamentali su cui si fonda una determinata società.

In un sistema istituzionale di tipo dittatoriale, fondato sulla prevaricazione, sull’oppressione, sulla violenza, vi saranno norme giuridiche funzionali a quel sistema finalizzate a negare o a limitare al massimo i diritti e le libertà dei cittadini¹.

In questi contesti vi è il serio pericolo che l’ordine giudiziario possa diventare proprio lo strumento per legittimare le più atroci delle ingiustizie.

Capite dunque come la mia scelta di voler fare il “magistrato” sia sempre stata collegata alla totale condivisione di quei principi giuridico-valoriali su cui si fonda il nostro stato democratico, solennemente sanciti nella nostra carta costituzionale: il principio di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale, il principio della

¹ Il coprifuoco; i divieti alla libera circolazione; la censura dell’informazione; il divieto di riunione e associazione; la previsione della tortura quale strumento processuale per accertare la verità; la pena di morte quale forma di sanzione per la commissione di reati anche di semplice opinione; le leggi razziali; la previsione di un unico partito coincidente con quello di governo: anche se qualcuno potrà inorridire, siamo sempre di fronte ad atti giuridici, a norme evidentemente funzionali a quelli che sono i valori (o meglio i disvalori) racchiusi nel tipo di relazione affermata: la forza, la violenza, la prevaricazione, la discriminazione, l’integralismo, il razzismo etc...

separazione e della reciproca indipendenza e autonomia dei tre poteri dello stato etc...

Con queste aspirazioni e con un grande entusiasmo, una volta conseguita la laurea nel 1992, è cominciata anche per me la stagione dei “concorsi in magistratura”.

Il mio primo concorso -quello che poi ho superato- l’ho fatto nel marzo del 1994.

Ricordo ancora i migliaia di partecipanti, questi ambienti immensi, le ore di fila per la consegna dei codici...la sveglia alle 6.00 per arrivare in orario alle prove scritte; l’attesa di quattro o cinque ore tra i banchi prima di assistere alla lettura della traccia...la consegna dell’elaborato a tarda sera...gente che sveniva, gente che si ritirava...gente che piangeva...

Insomma, situazioni al limite dell’assurdo...dove ti veniva chiesto di resistere, di andare avanti e di portare fino in fondo il tuo lavoro, cercando di conservare quanta più serenità possibile.

Le tracce: due su tre argomenti erano per me sconosciuti².

Molti dei candidati si alzano e se ne vanno, molto probabilmente perché non sono riusciti a leggere i manuali per la decima volta o perché si sono persi l’ultimo numero del foro Italiano, con i più recenti arresti giurisprudenziali sulle tematiche indicate dalle tracce.

Mi rendo conto che la commissione, intelligentemente, non è tanto interessata a verificare la portata più o meno enciclopedica delle conoscenze del candidato, quanto la sua attitudine a muoversi tra canoni ermeneutici e istituti giuridici fondamentali (la cd. scatola degli attrezzi), per giungere alla soluzione di problematiche applicative, attraverso il loro corretto inquadramento giuridico.

Così prendo coraggio e vado avanti.

Devo dire che è stato fondamentale per me, in quei momenti, l’aver sempre cercato di vivere con distacco l’esperienza del concorso.

² Nel penale: premessi brevi cenni su desistenza e ravvedimento operoso nel delitto tentato, si tratti della rilevanza dei motivi con particolare riguardo alle ipotesi di recesso nei reati associativi. Nell’amministrativo era da poco uscita la legge sulle autonomie locali la mitica 142/90: Premessi brevi cenni sui rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale nella disciplina transitoria, si tratti delle problematiche collegate alle questioni di diritto transitorio...Insomma roba da brividi.

Per quanto ci tenessi a diventare magistrato, questo non è mai diventato il tutto della mia vita. Sì nella mia giornata c'erano le sei ore di studio, ma c'era sempre anche dell'altro. C'era lo sport, c'era l'impegno sociale, il volontariato con i ragazzi di Poggio Allegro (quartiere dormitorio della mia città), il vivere momenti di condivisione in famiglia e con gli amici. C'era l'idea che la vita andava vissuta a 360 gradi: non un solo colore ma un meraviglioso variopinto arcobaleno.

Subito dopo la laurea ho dedicato un anno intero a seguire ragazzi affetti da distrofia muscolare, come servizio civile. E' stata una esperienza meravigliosa ma allo stesso tempo impegnativa, al punto che ho capito che, per quell'anno, se avessi voluto essere realmente vicino a quei ragazzi, non potevo pensare contemporaneamente a prepararmi per il concorso.

Così decisi di lasciare temporaneamente lo studio per un anno, dal marzo 1992 al marzo 1993.

Da marzo 1993 inizio a studiare. Studio insieme a due miei amici, che poi diventeranno magistrati come me. Con loro non è solo uno studiare insieme: è un condividere esperienze, storie, stati d'animo, un continuo reciproco venirsi incontro, facendosi ciascuno carico dell'altro...

Quando nella primavera del 1994 sono andato con loro a Roma per il mio primo concorso in magistratura, mi sono reso conto di quanto fosse stato importante per me affrontare quella prova impegnativa, avendo avuto alle spalle esperienze di vita e di condivisione così profonde e speciali.

Tutto questo patrimonio umano è poi diventato per me ancora più importante e più significativo nella mia successiva esperienza di magistrato.

Nel 1996 avevo ancora la possibilità di decidere se fare il giudice o il pubblico ministero.

Dopo il periodo di uditorato, in cui avevo avuto modo di accostarmi alle due funzioni, mi resi conto di essere particolarmente "attratto" dalla figura del P.M.

L'impostazione e il coordinamento investigativo, l'attivazione, l'elaborazione e la costruzione dell'ipotesi accusatoria, il rapporto con la p.g., con le parti offese, con gli

imputati- ora con i collaboratori di giustizia-, con testimoni e consulenti, con gli avvocati, con i colleghi magistrati ...mi sembrava di cogliere nello spettro di azione del PM una dimensione relazionale certamente unica oltre che la possibilità di sviluppare un approccio con lo studio del diritto assolutamente dinamico e operativo. Sono stato in Procura ordinaria per circa 12 anni, da circa otto mesi sono alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Con i miei colleghi di Procura ho sempre cercato di portare avanti l'esperienza del lavoro di equipe, favorendo e suscitando sempre la creazione dei c.d. pool investigativi.

Ritengo che in Procura il lavoro d'equipe sia uno strumento unico di reciproca crescita professionale oltre che garanzia di qualità del lavoro svolto.

Lavorare insieme non è facile, ognuno ha le sue idee, la sua sensibilità, la sua professionalità e le sue competenze...occorre essere pronti all'ascolto, disponibili a mettersi sempre in discussione, grande umiltà e una buona dose di onestà intellettuale: anche qui è tutta una ginnastica, più si lavora insieme più diventa facile lavorare insieme!!

Il lavoro di gruppo, oltre a far crescere professionalmente e umanamente, evita o riduce la sovraesposizione del singolo magistrato, genera la formazione e la crescita di un patrimonio conoscitivo condiviso che appartiene non più al singolo PM ma all'intero ufficio. A questo riguardo, dopo qualche riserva iniziale, ho riconsiderato in termini positivi la previsione dell'assenso preventivo del Procuratore Capo sulle richieste cautelari. Nella mia esperienza professionale ho sempre vissuto quella fase come una importante occasione di confronto in cui, alla fine, ha sempre prevalso la forza degli argomenti piuttosto che il peso del ruolo e la logica gerarchica.

Un momento importante della mia esperienza professionale è il rapporto con gli organi di polizia.

Col tempo ho imparato ad avere un profondo rispetto e una enorme considerazione del loro lavoro e soprattutto degli enormi sacrifici a cui spesso gli uomini delle forze

dell'ordine sono sottoposti, costretti, come sono, ad operare quotidianamente in prima persona sulle strade.

Mi sono reso conto che è fondamentale coinvolgere la p.g. nella impostazione e nella definizione della strategia investigativa, nella consapevolezza che non si può rinunciare al loro contributo di esperienza e di conoscenza.

Ritengo allo stesso tempo che è dovere di un magistrato del PM quello di assumersi in prima persona la responsabilità dell'indagine e prendere ogni decisione in piena autonomia nel rigoroso rispetto della legge e delle garanzie.

Anche qui entra in gioco l'importanza e la qualità dei rapporti umani che si costruiscono.

Quando mi capita di non condividere sul piano giuridico o sul piano investigativo certe iniziative o certe proposte della p.g. non mi limito a rappresentare il mio dissenso ma cerco sempre di affrontare il problema creando specifici momenti di dialogo e di confronto in cui ciascuno possa sentirsi libero di comunicare fino in fondo il suo pensiero.

In queste occasioni la mia costante preoccupazione è quella di cercare di far capire alla p.g. che il fine non giustifica mai i mezzi, che in ogni indagine bisogna avere sempre il senso del limite e questo limite ci viene costantemente indicato dall'esigenza del costante rispetto delle regole, anche quando questo determina l'impossibilità di poter arrivare alla scoperta del colpevole.

La mia attenzione al rispetto delle regole procedurali non è solo finalizzata a garantire un processo giusto all'imputato ma anche a salvaguardare il loro lavoro, evitando che importanti prove raccolte vengano poi dichiarate inutilizzabili.

Anche nel confronto con gli avvocati punto sempre alla costruzione, per quanto possibile, di rapporti professionali fondati sul rispetto reciproco.

Sono convinto che il processo accusatorio sia senza dubbio il modo migliore per provare a ricostruire una verità processuale che si avvicini il più possibile alla verità materiale dei fatti. Questo proprio perché vi è un contributo conoscitivo alla

ricostruzione degli eventi apportato dall'accusa e dalla difesa nel confronto dialettico e sottoposto al vaglio di un giudice terzo.

Per tale ragione cerco di essere sempre molto attento alle prospettazioni difensive, considerandole sempre importanti spunti di riflessione e di confronto.

Così come ritengo fondamentale mettere sempre il difensore in condizione di effettuare nella maniera migliore il proprio lavoro, agevolandolo con la messa a disposizione del materiale processuale su supporto informatico.

Sono, infatti, convinto che la bontà di una indagine si riveli proprio nella sua capacità di confrontarsi e di resistere alle alternative ricostruzioni prospettate dal difensore.

Così come sono convinto che la condizione migliore in cui un giudice può trovarsi è quella di dover decidere un processo in cui sia il PM che la difesa hanno fatto bene fino in fondo la propria parte.

In questi dodici anni di carriera mi sono chiesto più volte quale debba essere oggi il ruolo del P.M. e come, in concreto, la consapevolezza della sua funzione istituzionale possa orientarlo nella sua attività professionale.

Una questione, quella relativa alla natura e al ruolo del PM, che va affrontata in maniera seria e approfondita, anche per rispondere a chi, con sbrigativa superficialità dettata da evidenti pregiudizi personali, continua a parlare del PM come di uno dei mestieri consigliati a chi voglia vivere con l'obbiettivo di fare male al prossimo.

Certo oggi appare superata l'idea che il Pubblico Ministero sia un mero organo di giustizia, risultando ad esso attribuita l'essenziale funzione di pubblica accusa, in coerenza con il modello processuale adottato, che può correttamente definirsi come "tendenzialmente accusatorio".

Ciò posto, permangono, a mio giudizio, nel sistema una serie di norme (si veda l'art 358 c.p.p. sugli accertamenti a favore dell'indagato che il P.M. ha l'obbligo di svolgere, l'art 52 c.p.p., sull'astensione del Pubblico Ministero in presenza di elementi che possano introdurre interessi personali nella gestione delle indagini; gli artt 291 e 309 c.p.p., sugli elementi a favore dell'indagato che il P.M. ha l'obbligo di trasmettere nel momento in cui chiede una misura cautelare o in sede di riesame,

l'art. 415 bis c.p.p. sull'obbligo di interrogare l'indagato se richiesto dalla difesa all'esito delle indagini preliminari) che continuano a caratterizzare, in maniera evidente, la funzione di **pubblica accusa** esercitata dal Pubblico Ministero, **in chiave di organo imparziale**.

Parlare del Pubblico Ministero quale **organo di pubblica accusa**, significa riconoscere, onestamente, il carattere eminentemente tecnico-discrezionale delle scelte investigative, sia per quanto riguarda il tipo che il tempo di adozione dell'atto di indagine, sia in relazione alla complessiva selezione e articolazione del percorso strategico di indagine.

In tal senso il Pubblico Ministero, soprattutto oggi, non potrà più essere considerato l'unico motore propulsivo e il solo punto di confluenza di tutti i possibili accertamenti effettuabili nell'ambito di un procedimento penale, dovendosi lo stesso principalmente orientare verso quell'attività investigativa strategicamente idonea a "verificare" la tenuta e la consistenza degli assunti accusatori.

Allo stesso tempo il Pubblico Ministero, **da organo imparziale**, si dovrebbe comunque muovere, senza prevenzioni e pregiudizi, nella prospettiva di una verifica quanto più completa ed esaustiva possibile (in quest'ottica, quindi, imparziale) dell'ipotesi investigativa.

L'azione del Pubblico Ministero, orientata, sulla base di questa singolare combinazione, secondo i canoni **dell'accusa imparziale**, assume, tuttavia, un diverso atteggiarsi nella fase delle indagini preliminari rispetto al momento dibattimentale.

Nelle indagini preliminari il Pubblico Ministero è chiamato, ancora oggi, ad individuare ipotesi di reato e a raccogliere fonti di prova al fine di verificare se il compendio investigativo sia idoneo o meno a sostenere l'accusa in dibattimento.

La verifica di non superfluità del dibattimento è demandata direttamente al Pubblico Ministero, con la conseguenza che il magistrato inquirente, nell'ottica di tale vaglio, preliminare e strumentale al successivo esercizio dell'accusa in giudizio, non potrà ignorare, nell'ambito del percorso acquisitivo degli elementi di prova, tutte quelle

emergenze che si pongono, fin dall'inizio, in chiave di confutazione dell'assunto accusatorio.

Sarà, dunque, indispensabile una preventiva esplorazione di tutti quei temi potenzialmente capaci di falsificare la tesi d'accusa, e, in caso di positivo riscontro, sarà parimenti doveroso formulare una richiesta di archiviazione.

Le indagini preliminari non sono il luogo "di esercizio dell'accusa" ma il luogo di "verifica preliminare della sostenibilità dell'accusa": una indagine completa e un vaglio attento e scrupoloso delle emergenze investigative è pertanto assolutamente indispensabile.

In questo senso un'accusa imparziale è un'accusa efficiente.

Forzature investigative, temi rilevanti non adeguatamente monitorati, quadri indiziari privi di univoca convergenza, sono tutte situazioni che, se non vengono opportunamente affrontate nelle i.p., rischiano di "esplodere" in sede dibattimentale, con conseguenze spesso devastanti.

Indagini mosse da incompletezza e pregiudizi certamente non faciliteranno il ricorso a riti alternativi.

L'imputato sarà spesso costretto a subire un processo inutile, i giudici invece di occuparsi di altre vicende meritevoli di migliore attenzione, impiegheranno giornate di udienze assistendo allo spettacolo non certo gradevole di una accusa agonizzante, spesso in forte imbarazzo.

Diversa è invece la situazione in dibattimento.

Nel dibattimento, posto che la verifica sulla necessità del processo è stata già effettuata, è evidente che il ruolo del Pubblico Ministero, anche se visto in chiave di accusa imparziale, non potrà che essere orientato a sostenere quell'accusa, già in precedenza verificata, portandone avanti il percorso, perlomeno fino a quando la stessa risulti giuridicamente sostenibile.

E' proprio in questa ottica che l'art.111 della Costituzione parla di "condizioni di parità" tra accusa e difesa (e non di parità ontologica, attesa la palese diversità strutturale dei ruoli) con esclusivo riferimento alla fase del processo³.

Calibrando questi postulati sulle concrete dinamiche operative mi sembra utile illustrare alcuni aspetti direttamente legati alla mia esperienza professionale.

Facciamo riferimento all'atto tipico del Pubblico Ministero: l'assunzione a sommarie informazioni di persona informata sui fatti (art 362 c.p.p.).

Quando si procede a sentire una persona a sommarie informazioni, ritengo assolutamente corretto e doveroso responsabilizzare preliminarmente il dichiarante sul significato della qualità con cui viene sentito nel procedimento e sul suo conseguente obbligo di dire la verità, penalmente sanzionato dall'art 371 bis c.p.p., dandone chiaramente atto a verbale.

E' fondamentale effettuare un preventiva attenta valutazione sulla qualità soggettiva del dichiarante, perché sentendo a sommarie informazione un soggetto che avrebbe già dovuto essere indagato, si rischia soltanto di pregiudicare l'indagine oltre a compiere un atto assolutamente inutilizzabile (art 63, 2 comma, c.p.p.).

Sempre nella medesima ottica è assolutamente inutile e dannoso non procedere alla immediata interruzione del verbale in caso di emersione di indizi di reità ex art 63, 1 comma, c.p.p.

Altra buona regola è la verbalizzazione completa delle domande oltre che delle risposte, peraltro sancita dall'art 136, 2 comma c.p.p.

E' vero che alle sommarie informazioni non si applicano le regole previste per l'esame testimoniale ma allo stesso tempo, a mio giudizio, sussiste, perlomeno con

³ Questi concetti sono stati ribaditi in maniera molto chiara dalla Corte Costituzionale, nel momento in cui, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 358 c.p.p. nella parte in cui non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di inottemperanza del P.M. all'obbligo di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato, ha correttamente osservato che il processo accusatorio è caratterizzato dalla distinzione dei ruoli tra accusa e difesa e il PM non è l'organo deputato a svolgere le indagini anche per assicurare il diritto di difesa dell'indagato, ma piuttosto una parte pubblica, che pur avendo l'obbligo dell'azione penale, deve esercitarla solo quando essa non appaia superflua (C.Cost. 1997 n.96).

riferimento alle domande nocive, un divieto generale, potendosi, in tal caso, operare secondo una applicazione analogica dell'art. 499 c.p.p..

Nell'approccio al teste va assolutamente salvaguardato il rispetto della dignità della persona e della sua libertà di autodeterminazione.

Al Pubblico Ministero serve apprendere il reale ed effettivo grado di conoscenza del dichiarante e non di ottenere "ragione" dalla persona informata sui fatti.

Il Pubblico Ministero, anche in chiave di un ottica di efficienza investigativa, deve poter contare su fonti di prova che siano apprezzabili sotto il profilo qualitativo oltre che del contenuto.

Se l'attività investigativa è verifica di ipotesi in funzione di una decisione sulla non superfluità del dibattimento, è preferibile che eventuali dinamiche di falsificazione dell'assunto accusatorio, se effettive e fondate, intervengano immediatamente, piuttosto che in aula davanti al giudice.

Nelle indagini preliminari è sempre possibile modificare l'impostazione accusatoria, adeguandola dinamicamente alle emergenze investigative, si è ancora in tempo per verificare eventuali percorsi alternativi, magari ricorrendo ad altri strumenti di indagine.

Diversa la situazione in dibattimento, dove è pressoché impossibile correggere il tiro di una indagine che ha puntato nella direzione sbagliata.

Bisogna convincersi, come l'esperienza mi ha insegnato, che in dibattimento tutti i nodi vengono irrimediabilmente al pettine e che a quel punto sarà molto difficile trovare spazio per approfondimenti investigativi di natura integrativa, peraltro ammessi nel nostro ordinamento in forma assolutamente limitata (vedi art 430 c.p.p.).

Assunzioni informative dolosamente incomplete, dichiarazioni ottenute mediante inaccettabili ricatti o deprecabili pratiche intimidatorie, non faranno fare molta strada alla pubblica accusa, ora più che mai, dal momento che tali verbali potranno essere utilizzati per le contestazioni ai soli fini della credibilità del teste (si veda l'art 503 c.p.p. come novellato dalla l. 2001 n.63).

Questo non vuole dire certamente che il Pubblico Ministero debba operare in sede di indagine secondo moduli puramente notarili.

La verifica dell'ipotesi accusatoria va condotta con serietà, con coraggio e con determinazione: l'importante è non dimenticarsi mai che si tratta di una verifica da riscontrare e non di un teorema da confermare.

In un caso di omicidio rimasi per ore a sentire una persona che era con la vittima al momento dell'omicidio.

Dalla ricostruzione degli eventi emergeva che il giovane non poteva non aver assistito all'assassinio del suo amico omicidio, per il contesto di tempo e di luogo in cui lo stesso si era verificato.

Ciononostante il ragazzo, in sede di sommarie informazioni continuava ripetutamente a negare l'evidenza, adducendo ricostruzioni assolutamente inattendibili (era con la vittima ma si sarebbe casualmente allontanato proprio nel momento dell'omicidio per poi tornare immediatamente sulla scena del delitto ritrovando il suo amico cadavere: il tutto a poche decine di metri senza né vedere né sentire nulla).

Il giovane appariva visibilmente spaventato, in questo senso ho ritenuto opportuno dargli alcune pause di riflessione, interrompendo l'audizione, piuttosto che incalzarlo in maniera aggressiva.

Alla fine ho fatto presente al ragazzo che avevo ben colto la sua paura (il sospettato era una persona già condannata di omicidio) e che probabilmente la sua decisione di rimanere in silenzio non lo avrebbe in alcun modo aiutato a superare quella condizione.

Gli ho spiegato che, se le sue preoccupazioni erano le eventuale ritorsioni dell'autore del reato, sarebbe stato molto più "a rischio" non riferendo nulla di quello che aveva visto, essendoci in quel caso un evidente interesse a che lui continuasse a restare in silenzio (magari per sempre).

Ho cercato, allo stesso modo, di responsabilizzarlo, facendo leva sul legame di amicizia con la vittima e sul terribile epilogo di quella vicenda.

A questo punto il ragazzo ha cominciato a piangere e a tremare...quindi, dopo una lunga pausa di silenzio, mi ha raccontato a lungo la drammatica e sconvolgente sequenza degli eventi che lo avevano visto malcapitato spettatore.

Di tutto questo si è dato atto a verbale.

Penso che per un Pubblico Ministero, pazienza, capacità di immedesimazione e di ascolto in chi ci trova di fronte, siano decisamente risorse fondamentali, ma sia allo stesso tempo importante muoversi con un adeguato “senso del limite” e con una disponibilità a saper “perdere” le proprie idee, nel momento in cui le stesse vengono messe in gioco.